

**Quadro sinottico delle sanzioni amministrative più frequenti per le violazioni
alla L.R. FVG n.20/2012 (Norme a tutela degli animali da affezione) e art.19 del
Regolamento comunale di Polizia Urbana**

Violazione	Descrizione	minimo edittale	massimo edittale	pagamento in misura ridotta (art.16 L.n.689/81)
Artt.26 comma 2 e 33 L.R. FVG n.20/2012	Omessa iscrizione all'anagrafe canina al comune di residenza dell'animale entro: - 10 gg. dall'acquisto o dall'inizio della detenzione; - 60 gg. dalla nascita.	€ 100	€ 600	€ 200
Artt.26 comma 3 e 33 L.R. FVG n.20/2012	Omessa denuncia entro 5 gg. di uno dei seguenti eventi presso il comune di residenza: -smarrimento accidentale del cane; -sottrazione dello stesso;	€ 100	€ 600	€ 200
	Omessa denuncia entro 10 gg. presso il comune di residenza: -cessione a qualunque titolo;	€ 100	€ 600	€ 200
	Omessa denuncia entro 30 gg. presso il comune di residenza: -morte del cane; -variazione di residenza dell'animale.	€ 100	€ 600	€ 200
Art.5 comma 1 L.R. FVG n.20/2012	Divieto di abbandono di cani, gatti e altri animali da affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile alle loro necessità fisiologiche.	Art.5 comma 1 L. 14/08/1991 n.281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo). "Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 516,00". • Art.727 codice penale (Abbandono di animali). "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 1.000 a € 10.000. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze."		
Art.19 commi 2-3 Regolamento di polizia urbana (Delibera Consiliare n.69 del 24/06/2010)	Il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
		Sanzione accessoria: obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.		
Art.36 commi 4-6 Regolamento di polizia urbana (Delibera Consiliare n.69 del 24/06/2010)	E' vietato introdurre animali nelle aree scolastiche verdi di proprietà comunale, fatto salvo apposita deroga per scopi didattici, rilasciata dal Comando Polizia Locale, in accordo con gli Istituti interessati.	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
		Sanzione accessoria: obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e/o di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.		